



COPIA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione aliquota 2022 - Addizionale Comunale IRPEF

L'anno **duemilaventidue** il giorno **trenta** del mese di **maggio** alle ore **18:09** si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nelle forme di legge. Seduta Pubblica sessione .La seduta è pubblica.
Presiede l'adunanza **Edoardo CALO'** e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	CALO' EDOARDO	Si	
Consigliere	FUSO MASSIMO	Si	
Consigliere	GEMMA ALBERTO		Si
Consigliere	GEMMA GIOVANNI	Si	
Consigliere	CASTELLANO ALESSANDRO	Si	
Consigliere	CASTELLANO STEFANO		Si
Consigliere	CAPUTO ANNAMARIA	Si	
Consigliere	PROVENZANO ALESSANDRA	Si	
Consigliere	FERENTE FRANCESCO		Si
Consigliere	CATALANO PAOLO		Si
Consigliere	PELLEGRINO PAOLO		Si

Totale Presenti: 6

Totale Assenti: 5

Partecipa il Segretario Comunale **Dott. Giuseppe BORGIA**

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare in merito alla proposta di cui all'oggetto, in relazione alla quale sono stati espressi i pareri allegati.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- con il D. Lgs n. 360 del 28.09.1998 è stata istituita l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, composta da un'aliquota di compartecipazione stabilita con decreto ministeriale ed uguale per tutti i comuni e da un'eventuale aliquota variabile stabilita dal comune;
- ai sensi dell'art. 1, comma 3 e 3 bis del D. Lgs n. 360 del 28.09.1998, come modificato dall'art. 1, comma 142, L. 296/2006, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs n. 446/1997 è possibile:
 - disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione nel limite massimo dello 0,80 per cento;
 - stabilire una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.
- l'art. 1 comma 11 del D.L. n. 138 del 13.08.2011 nella sua attuale formulazione a seguito della L. 214/2011 sancisce che i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività;

DATO ATTO

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 22.07.2001 è stato approvato, ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. N. 446/1997, il regolamento disciplinante l'addizionale comunale all'IRPEF, fissando l'aliquota nel 0,4 per cento;
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 23.11.2013 è stata aumentata l'aliquota al 0,7 per cento, a partire dal primo gennaio 2013
- che detta percentuale del 0,7% è stata confermata fino al 31.12.2019;
- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 07.04.2021 è stata confermata anche per il 2021 l'aliquota del 0,7% per l'addizionale comunale IRPEF;

DATO ATTO dell'esigenza del bilancio comunale di assicurare idonee fonti di finanziamento per garantire il livello quantitativo e qualitativo dei servizi pubblici da erogare, in considerazione del taglio programmato dei trasferimenti pubblici attuato dallo Stato;

RITENUTO, tuttavia, opportuno, nell'attuale contesto socio-economico, continuare a garantire un alleggerimento fiscale nei confronti dei contribuenti il cui reddito si attesta a malapena sulla soglia della sopravvivenza;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006 n. 296 che recita: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine

innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

PRESO ATTO che secondo la Legge 25 febbraio 2022, n. 15 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi., art. 5-sexiesdecies “Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021, è differito al 31 maggio 2022”;

VISTO il comma 13-bis dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011 che stabilisce quale condizione di efficacia, per l'anno di riferimento, dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote la loro pubblicazione nella apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale entro il termine “perentorio” del 14 ottobre dell'anno medesimo, come modificato dal comma 10, lettera e) dell'art. 1. Legge 208/2015 (Stabilità 2016). In caso di mancata pubblicazione entro detto termine, trovano applicazione i regolamenti e le delibere adottati per l'anno precedente;

ACQUISITI, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, I pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Settore Finanziario;

VISTI:

- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

- lo Statuto comunale;

UDITA la relazione del Sindaco così come riportata nel processo verbale redatto a cura del servizio di stenotipia allegato

Con la seguente votazione: n. 6 favorevoli, n. 6 contrari, n // astenuti //;

DELIBERA

1. DI DARE ATTO che quanto in narrativa costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione approvare;
2. DI CONFERMARE, con decorrenza 01.01.2022, per le motivazioni addotte in narrativa, nella misura unica dello 0,7%, l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF, prevista dall'art.1, comma 3, del Decreto Legislativo 28/09/1998 n. 360;
3. DI DARE ATTO che l'introito di tale entrata finanzia la normale attività dell'ente e per realizzare i programmi previsti nel redigendo bilancio di previsione
4. DI DARE MANDATO al responsabile del settore finanziario affinché provveda alla pubblicazione della presente deliberazione, o estratto di essa, oltre che all'Albo pretorio on-line, nelle modalità stabilite dall'art. 1 comma 2, del Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze in data 31 maggio 2002, nonché all'invio, ai sensi del comma 15 dell'articolo 13 del D.L. 201/2011 al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
5. DI ALLEGARE la presente deliberazione al bilancio di previsione 2022-2024
6. di dichiarare, con separata analoga votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, c.4 del D. Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere.

OGGETTO: Approvazione aliquota 2022 - Addizionale Comunale IRPEF

Pareri ai sensi dell'art. 49 – D.Lgs. 18/08/2000, N.267

Parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica.

Zollino li 23/05/2022

Il Responsabile dell'area
PERRONE DANIELA

Pareri ai sensi dell'art. 49 – D.Lgs. 18/08/2000, N.267

Parere **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile.

Zollino li 23/05/2022

Il Responsabile di Ragioneria
PERRONE DANIELA

Deliberazione n° 18 del 30/05/2022

Letto ed approvato, viene sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Edoardo CALO'

IL SEGRETARIO
f.to Dott. Giuseppe BORGIA

Copia conforme all'originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d'ufficio.

Zollino, li 30/05/2022

Il Segretario Comunale
Dott. Giuseppe BORGIA